



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
LICEO ARTISTICO STATALE "G.C.ARGAN"**

Piazza dei Decemviri 12 – 00175 ROMA (RM) Cod. Mecc. RMSD10000R 06121122470

Sede succursale – via Contardo Ferrini 61 – 00173 Roma

Codice fiscale 97191280581 rmsd10000r@istruzione.it rmsd10000r@pec.istruzione.it

www.liceoargan.edu.it

Circolare n. 37

Al Personale docente

Al DSGA

Al Personale ATA

All'Albo on-line

Oggetto: comunicazione di assenza alla scuola entro l'inizio dell'orario di lavoro.

Si registrano casi di comunicazioni di malattia in difformità rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente. Si ricorda pertanto che il personale docente ed ata ha l'obbligo di comunicare alla scuola la sua assenza non oltre l'inizio dell'orario di lavoro. A tal proposito il CCNL è molto chiaro sull'argomento: "L'assenza per malattia, salva l'ipotesi di comprovato impedimento, deve essere comunicata all'istituto scolastico o educativo in cui il dipendente presta servizio, tempestivamente e comunque non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui essa si verifica, anche nel caso di eventuale prosecuzione di tale assenza". Permane pertanto l'obbligo per tutto il personale della scuola di comunicare "**tempestivamente**" l'assenza per malattia. **È utile precisare che per "orario di lavoro" si intende l'orario di apertura della scuola e non quello di servizio del personale.** Tale obbligo di comunicazione, indipendentemente dall'orario di servizio del dipendente rientra altresì nel dovere di diligenza sancito dalla Corte di Cassazione in data 14/5/97 (il dovere del personale è quello di comunicare tempestivamente l'assenza in modo da permettere alla scuola di provvedere alla sostituzione.). Quanto detto vale anche nel caso di eventuale prosecuzione dell'assenza. Nel contempo, il dipendente ha anche l'obbligo di comunicare il recapito, se diverso da quello inizialmente indicato alla scuola di servizio, per la corretta verifica dello stato di malattia da parte del medico fiscale.

Anche questo obbligo riguarda il dovere di diligenza sancito dalla Cassazione, per consentire l'effettuazione della visita di controllo e garantire la reperibilità al domicilio.

Roma, 25/09/2024

Il Dirigente Scolastico

Nicola Armignacca

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993